



Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE IN SEDE DI CONTENZIOSO

approvato con determinazione n. R.G. 225 del 03.04.2025

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in Cercola (NA) e nella Residenza Comunale-Ufficio Contenzioso.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Cercola (NA) (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Servizio Legale, _____, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Cercola Piazza Libertà n.6, (C.F. 80019700634) in nome e per conto del quale agisce;

E

L'Avvocato _____

del Foro di _____ numero di iscrizione _____,

con studio in _____ alla via _____

C.F. _____, P.IVA _____,

polizza assicurativa di cui all'art.9 L.27/12 n° _____ Compagnia assicurativa

_____ Scadenza _____.

3. PREMESSO CHE

1. il Comune di Cercola deve resistere nel giudizio promosso da _____, pendente dinanzi al _____

2. con determinazione n° _____ del _____ è stato individuato il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune ed è stata impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio sopra indicato proposto contro il Comune di Cercola in persona del Sindaco Pro-tempore dinnanzi al _____
- Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, per il compenso (diritti ed onorari) di € _____ oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, così come determinato dalla determinazione n. _____. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva e sarà liquidata al termine del giudizio, ritenuta da entrambe le parti congrua, proporzionata e soddisfacente.
- L'avvocato non potrà chiedere, in sede di giudizio, la distrazione in suo favore delle spese di lite, in quanto le stesse verranno anticipate dal Comune.
- Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune e comunicare il n. di R.G. della Causa.
- L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
- Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
- Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese

istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- Il legale incaricato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per il quale ha ricevuto l'incarico, dovrà, altresì, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane convenzionato responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
- Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

- Il Comune secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/279, dall'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/18 con la presente, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
- La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, si sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Cercola, lì

L'AVVOCATO

IL RESPONSABILE
